

Oggetto: schema di decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”

Con la presente il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, una rete di comitati, associazioni e organizzazioni sindacali, tra i promotori dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, intende sottoporre alla sua attenzione le proprie valutazioni in merito allo schema di decreto legislativo di esercizio di una delle deleghe legislative di cui alla l. n. 124 del 2015 (c.d. Legge Madia) recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”.

In premessa, si ricorda che l'art. 19, comma 1, lettera *c*) della legge di delegazione stabilisce che l'individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale deve tenere conto “*dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011*”.

A tal proposito appare opportuno richiamare quanto la Corte costituzionale ha sancito nella sentenza di ammissibilità del quesito referendario n. 149, “*Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione*” (sentenza n. 24/2011) in merito al quadro normativo risultante in caso di esito di successo del referendum: “*(...) all'abrogazione dell'art. 23-bis,(...) conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) ...*” [...] “*appare evidente che l'obiettivo ratio del quesito n. 1 va ravvisata, come sopra rilevato, nell'intento di escludere l'applicazione delle norme, contenute nell'art. 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)*”.

Su questa base rileviamo come alcune disposizioni di suddetto decreto legislativo contraddicano l'esito referendario e, quindi, anche il principio stabilito nella legge-delega:

- **il comma 1 dell'art. 7** definisce le opzioni tra cui l'ente competente può scegliere la modalità di gestione del servizio e, alla **lettera d)**, prevede che la gestione in economia o mediante azienda speciale è possibile solo per i servizi non a rete. Ciò si pone in contraddizione con l'esito referendario, in quanto si limitano, rispetto a quanto dispone il diritto comunitario, le ipotesi di affidamento del servizio idrico ad un soggetto pubblico;
- **il comma 3, dell'art. 7** impone agli Enti Locali che scelgono l'affidamento “*in house*” o mediante azienda speciale di deliberare con provvedimento motivato, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e del fatto che tale scelta non sia più svantaggiosa per i cittadini, nonché dell'impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio per favorire la concorrenza. Ciò crea, di fatto, una disparità tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista;

- **il comma 2 dell'art. 10** prevede, solo nei casi in cui l'affidamento della gestione sia stato effettuato tramite gara ad evidenza pubblica, la possibilità di realizzare direttamente e senza gara d'appalto tutti i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti. Anche in questo caso si ravvisa, in violazione dell'esito referendario, un'ingiustificata disparità tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista, cui si accompagna la violazione del principio di concorrenza, trasparenza e non discriminazione nella scelta del contraente privato;
- **il comma 2 dell'art. 33** sancisce che gli eventuali finanziamenti statali saranno *“prioritariamente assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica (...) ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria”*. Anche in questo caso si disattende l'esito referendario e, privilegiando la gestione privata, si determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista, che colpisce, in ultima istanza, gli utenti del servizio;
- **la lettera d), comma 1 dell'art. 25** prevede, quale criterio per la determinazione delle tariffe dei servizi, *“l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito”*, così reintroducendo, addirittura con identica formulazione testuale, una clausola di legge che era stata abrogata con l'approvazione del quesito referendario n. 151 (*“Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”*). Anche in questo caso risulta palese la contraddizione dell'esito della consultazione popolare. La disposizione viola, infatti, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 199 del 2012) e, di conseguenza, viola espressamente il principio e criterio direttivo fissato dall'art. 19, comma 1, lett. c), della legge di delegazione.

Appare, dunque, evidente come si definisca un impianto normativo che determina un disfavore nei confronti dell'affidamento a una società per azioni a totale capitale pubblico rispetto all'affidamento mediante gara o ad una società mista. Si detta, così, una nuova disciplina che, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti, risulta contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata con il referendum del 2011, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria. Conseguentemente, lo schema di decreto in esame si pone in esplicita contraddizione con il principio stabilito dalla legge delega, determinando anche la violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua